Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 107° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 agosto 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 10 AGOSTO 1966:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria

(5318)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 10 AGOSTO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1966. — **Società per azioni Giuntelli, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1966. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1966. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1966. — **Carbogas - Società di Navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1966. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni (già Telve) sorteggiate il 25 luglio 1966. — **SIP Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni (già Stipel) sorteggiate il 25 luglio 1966. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni (già Timo) sorteggiate il 25 luglio 1966. — **Eridano Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1966. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1966. — **S.I.O. Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1966. — **Magazzini S.T.A.N.D.A. - Società tutti articoli nazionali dell'arredamento abbigliamento, Società per azioni, in Milano:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 27 luglio 1966. — **Magazzini S.T.A.N.D.A. Società tutti articoli nazionali dell'arredamento abbigliamento Società per azioni, in Milano:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 27 luglio 1966. — **Società Tubettificio Vicentino, Società per azioni, in Vicenza:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 28 luglio 1966. — **Stabilimenti G. Fornara e C. Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1966. — **Inramit, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1966. — **Indesit Industria Elettrodomestici italiana, Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1966. — **Indesit Industria Elettrodomestici italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1966. — **Banco di Sicilia:** Titoli obbligazionari OO. PP. 5 % s. o. (2ª estrazione) estratti il 4 agosto 1966. — **Officine elettromeccaniche Puglioli, società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1966.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pioltello (Milano).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A causa di profondi contrasti insorti nel febbraio scorso, la maggioranza costituitasi, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, in seno al Consiglio comunale di Pioltello si sfaldava, ponendo in crisi la civica Amministrazione.

Infatti, con l'abbandono della predetta maggioranza da parte di 3 consiglieri veniva a mancare alla Giunta in carica il necessario appoggio, senza che, peraltro, le correnti di opposizione fossero in grado di costituire una nuova, valida, maggioranza.

In tale situazione, mentre una mozione di sfiducia al sindaco e alla Giunta veniva approvata, nella seduta del 10 marzo 1966, con 16 voti favorevoli su 30 consiglieri assegnati al Comune, lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio corrente veniva respinto, nella seduta successiva del 7 aprile, con 12 voti favorevoli e 16 contrari.

Dopo il voto negativo l'adunanza veniva sciolta, trascurandosi, in conseguenza, l'esame degli altri, numerosi argomenti posti all'ordine del giorno.

Data la carenza dell'Amministrazione il prefetto, con lettera del 18 aprile, invitava il sindaco a promuovere gli adempimenti necessari per la riconvocazione del Consiglio al fine del riesame del bilancio, il cui termine di approvazione risultava da tempo scaduto, e degli altri argomenti — alcuni dei quali riflettenti specifici obblighi di legge — già iscritti all'ordine del giorno della precedente seduta.

Senonchè anche la nuova adunanza, tenuta il 29 aprile, risultava infruttuosa, in quanto il Consiglio respingeva nuovamente, con 16 voti contrari e 12 favorevoli, il progetto di bilancio predisposto dalla Giunta.

Il prefetto, allora, nell'intento di porre il Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità derivantigli dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, disponeva — con decreto del 3 maggio u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri — un'ulteriore convocazione del Consiglio stesso per la approvazione del bilancio e degli altri provvedimenti omessi, con l'esplicita diffida che, in caso di omissione, sarebbe stato promosso il provvedimento di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo aveva esito, in quanto nella seduta di prima convocazione del 12 maggio il bilancio veniva, ancora una volta, bocciato con 16 voti contrari e 10 favorevoli.

Ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta impossibilità di funzionamento del predetto Consiglio comunale, stante l'insuperabilità dei contrasti interni, il prefetto ha sospeso il Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, proponendone lo scioglimento, a norma del citato art. 323.

In effetti si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore, attesa la manifesta incapacità di quella civica rappresentanza di risolvere la grave crisi interna che ne paralizza l'attività e che fa apparire insuscettibili gli ordinari rimedi le persistenti inadempienze a precisi obblighi di legge (tra cui, principalmente, quello relativo all'approvazione del bilancio), per la constatata impossibilità di operare risolutivamente sulle relative cause.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 giugno 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Pioltello ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Pietro Palladino, funzionario di prefettura.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Pioltello (Milano) ha persistentemente omesso di provvedere in ordine a vari adempimenti di carattere obbligatorio, tra cui, principalmente, quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione del 1966;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 giugno 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pioltello è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Pietro Palladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(6354)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1966.

Sostituzione di un componente la Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della Commissione per l'applicazione dei diritti anti-dumping e dei diritti compensativi prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera dell'Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura n. 14280 del 5 maggio, con la quale viene designato il dott. Vincenzo Normando a far parte della predetta Commissione in sostituzione del dott. Giuseppe Gabriele che non fa più parte dell'Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Normando è chiamato a far parte della Commissione di cui in narrativa quale rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura in sostituzione del dottor Giuseppe Gabriele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1966

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1966
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 255

(6357)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Tariffa nazionale dei medicinali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati ai sensi degli articoli 180-182 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate nelle preparazioni, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A*) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa relativa tabella (allegato *B*);

c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente somministrata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di lire dieci per ogni sostanza e alle cinque lire per le frazioni di cinque oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica (ad esempio, pesate, eventuali polverizzazioni, soluzioni, filtrazioni, sterilizzazioni, ecc.) e del materiale impiegato per dare forma di

medicamento alle sostanze secondo la tecnica farmaceutica (ad esempio, filtri, capsule amilacee o gelatinose, fiale, valve per supposte o per ovuli, ostie, ecc.). Sono escluse dal materiale di cui sopra le sostanze che entrano a far parte del medicinale come eccipienti, solventi, ecc. le quali devono essere computate alla stregua delle sostanze medicamentose.

Art. 7.

Per la spedizione di ogni ricetta contenente una o più sostanze velenose o stupefacenti, indicate nelle tabelle n. 3 e n. 7 della VII edizione della Farmacopea ufficiale approvata con decreto ministeriale 28 luglio 1965, oppure manifestamente tossiche od eroiche, anche se non inserite nella Farmacopea ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di lire cento.

Se la ricetta contiene sia veleno che stupefacente è dovuta una sola addizionale di lire cento per ogni preparazione.

Art. 8.

Per le somministrazioni di medicinali ai privati nelle ore notturne dopo la chiusura serale delle farmacie secondo gli orari stabiliti dal sindaco, spetta al farmacista un diritto addizionale di lire trecento per qualsiasi quantità o qualità di somministrazione.

Per le somministrazioni nelle ore di chiusura diurne, secondo gli orari stabiliti dal sindaco, spetta al farmacista un diritto addizionale di lire duecento.

Quando le farmacie prestano servizio oltre l'orario normale secondo i turni stabiliti dall'autorità sanitaria competente, al farmacista di turno spetta un diritto addizionale di lire cento per qualsiasi quantità o qualità di somministrazione limitatamente al periodo dalle ore 22 alle ore 8.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, sieri, vaccini, o altri prodotti assimilati.

Art. 9.

Il farmacista ha diritto al rimborso del costo del recipiente necessario al confezionamento del medicinale quando detto recipiente sia da lui fornito e non sia già compreso nella preparazione preconfezionata fornita dal produttore.

Art. 10.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere superati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello indicato nella tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 11.

Sul prezzo di vendita del medicinale, calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16 % agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 12.

La tariffa nazionale può non essere applicata soltanto quando la vendita al pubblico concerna sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 13.

La tariffa nazionale sarà riveduta allorquando la VII edizione della Farmacopea ufficiale approvata con decreto ministeriale 28 luglio 1965 sarà completata con l'indicazione dei formulari galenici, fermo restando in ogni caso la revisione almeno ogni due anni disposta dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990.

Art. 14.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai medici provinciali e alla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Roma, addì 15 giugno 1966

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Tabella dei prezzi delle sostanze

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
A			
Acetanilide	1	3	
Acetil amido fenolo salicilato	1	40	
Acetiltannino	1	20	
Acetoncloroformio	1	8	
Aceto di vino	100	50	
Acido acetico	1	1	
Acido Acetilsalicilico	1	3	
Acido arsenioso (anidride arseniosa)	1	2	
Acido benzoico	1	3	
Acido borico	10	7	
Acido citrico	10	20	
Acido cloridrico (concentrato)	1	2	
Acido diallilbarbiturico	1	15	
Acido dietilbarbiturico	1	12	
Acido etil isoamil barbiturico	1	28	
Acido fenico (fenolo)	1	2	
Acido feniletilbarbiturico	1	15	
Acido fosforico	10	8	
Acido Gallico	1	8	
Acido Glutammico	1	10	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Acido Lattico	1	4	
Acido nitrico	1	3	
Acido picrico	1	54	
Acido Pirogallico (pirogallolo)	1	20	
Acido salicilico	1	3	
Acido solforico (concentrato)	1	2	
Acido stearico	10	8	
Acido tannico all'etere (Tannino)	1	6	
Acido tartarico	10	18	
Acido tricloroacetico	1	8	
Acido undecilenico	1	9	
Aconitina	1	3.500	
Aconito	1	1	
Aconito estratto secco	1	12	
Aconito polvere	1	2	
Aconito tintura	10	55	
Acqua calce II	100	25	
Acqua depurata	100	5	
Acqua per preparazioni iniettabili	100	7	
Acqua ossigenata 12 vol.	100	30	
Adonide	1	3	
Adrenalina	1	260	
Adrenalina cloridrato soluzione F.U.	1	5	
Agar agar	1	12	
Agaricina	1	400	
Agarico bianco	1	20	
Alcool etilico a 95°	100	380	
Alcool denaturato	100	60	
Alcool Stearilico	1	3	
Allume potassico (allume di rocca)	100	90	
Allume Usto	10	10	
Alluminio solfato	10	5	
Aloe	1	3	
Aloe estratto acquoso secco	1	8	
Aloe polvere	1	4	
Altea	10	25	
Altea estratto fluido	1	5	
Altea polvere	10	30	
Amamelide	10	7	
Amamelide estratto fluido	10	100	
Amamelide tintura	10	45	
Amfetamina solfato	1	30	
Amido di frumento	100	60	
Amido di riso	100	70	
Amido glicerolato	10	30	
Amile nitrito	1	9	
Amino fenazone	1	8	
Aminofillina	1	14	
Ammoniaca 26° Be (idrato di ammonio)	10	7	
Ammonio bromuro	10	25	
Ammonio carbonato	10	6	
Ammonio cloruro	10	20	
Ammonio solfoittiolato	10	15	
Ammonio valerianato	1	20	
Anice	1	2	
Anice essenza	1	12	
Anice stellato (badiana)	1	3	
Antimonio e potassio tartrato	1	2	
Antimonio trisolfuro depurato	1	3	
Apomorfina cloridrato	1	2.500	
Arancio amaro	1	2	
Arancio Amaro Essenza (Neroli)	1	24	
Arancio amaro estratto fluido	1	7	
Arancio amaro tintura	10	70	
Argento nitrato	1	80	
Argento nitrato fuso con nitrato potassico	1	50	
Argento proteinato	1	25	
Argilla sterilizzata (bolus alba-caolino)	1	1	
Arnica	1	3	
Arnica tintura	10	45	
Assa fetida	1	5	
Assa fetida tintura	10	40	
Assenzio	10	15	
Atropina solfato	1	400	
B			
Balsamo del Perù	1	10	
Balsamo del Tolù	1	20	
Balsamo del Tolù estratto fluido	1	6	
Bario solfato	10	10	
Bario cloruro	10	20	
Belladonna estratto fluido	1	6	
Belladonna estratto molle (Idroalcolico)	1	9	
Belladonna estratto secco	1	11	
Belladonna Foglie	1	3	
Belladonna foglie polvere	1	5	
Belladonna Radice	1	5	
Belladonna Radice polvere	1	7	
Belladonna tintura	10	50	
Bentonite	10	10	
Benzalconio cloruro	1	15	
Benzoil etil dimetilammino propanolo cloridrato	1	50	
Benzoino	1	12	
Benzoino tintura	10	65	
Benzonaftolo	1	10	
Bergamotto essenza	1	50	
Bile depurata secca	1	16	
Bismuto canfocarbonato	1	25	
Bismuto Carbonato	1	25	
Bismuto nitrato basico (magistero)	1	25	
Bismuto nitrato neutro	1	10	
Bismuto ossido idrato	1	25	
Bismuto salicilato	1	25	
Bismuto iodosottogallato	1	25	
Bismuto sottogallato	1	25	
Bismuto tribromofenato	1	20	
Bleu di metilene	1	20	
Boldo	10	20	
Boldo estratto fluido	10	56	
Boldo Tintura	10	60	
Borace	100	40	
Boroglicerina	10	30	
Bromoformio	1	8	
Burro di Cacao	10	45	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
C			
Cadmio solfato	10	100	
Caffeina	1	8	
Caffeina e sodio benzoato	1	6	
Calamo aromatico	10	20	
Calamo aromatico tintura	10	70	
Calce cloruro (ipoclorito commerciale)	100	30	
Calcio Bromuro	1	6	
Calcio Carbonato (precipitato)	100	70	
Calcio cloruro cristalli	10	3	
Calcio fosfato bibasico	10	20	
Calcio glicerofosfato	1	8	
Calcio gluconato	1	2	
Calcio ipofosfito	1	5	
Calcio lattato	1	3	
Calcio lattofosfato	1	3	
Calcio lattofosfato e ferro	1	4	
Calcio Solfo Naftolato	1	10	
Camala (Kamala)	10	50	
Camomilla comune	100	500	
Camomilla (matricaria) essenza	1	100	
Camomilla romana essenza	1	100	
Canape indiana estratto fluido (alcolico)	10	70	
Canfora	1	5	
Cannella	1	9	
Cannella essenza	1	50	
Cannella tintura	10	65	
Cantaridi	1	12	
Cantaridi tintura	10	95	
Capsico	1	6	
Capsico polvere	1	5	
Capsico tintura	10	50	
Carbone attivo	1	2	
Carbone vegetale	1	2	
Cardamomo tintura	10	120	
Cascara sagrada	1	2	
Cascara sagrada estratto fluido	10	90	
Cascara sagrada polvere	1	4	
Cascara sagrada estratto fluido (Deamarizzato)	10	100	
Cascara sagrada estratto molle (Idroalcolico)	1	15	
Cascarilla tintura	10	40	
Cassia in canna	100	200	
Castoreo tintura	10	275	
Cedro essenza	1	36	
Cera bianca	10	50	
Cera gialla	10	30	
Chenopodio essenza	10	35	
China corteccia	10	50	
China estratto fluido	10	120	
China estratto secco	1	14	
China tintura	10	70	
Chindina solfato	1	300	
Chinina bicloridrato	1	250	
Chinina bisolfato	1	200	
Chinina carbonato	1	300	
Chinina cloridrato	1	250	
Chinina bromidrato	1	250	
Chinina etilcarbonato	1	250	
Chinina Salicilato	1	200	
Chinina solfato basico	1	250	
Chinina tannato	1	100	
Chinina valerianato	1	200	
Cincofene	1	10	
Cloralio idrato	1	6	
Cloramina	1	6	
Clorciclizina cloridrato	1	220	
Clorobutanolo	1	7	
Cloroformio	10	10	
Cloroformio per anestesia	1	4	
Coca foglie	1	10	
Coca tintura	10	95	
Cocaina base	1	3.200	
Cocaina cloridrato	1	2.600	
Codeina base	1	700	
Codeina fosfato	1	550	
Codeina cloridrato	1	550	
Cola (noce)	1	1	
Colchicina	1	4.400	
Colchico tintura	10	40	
Colina cloruro	1	3	
Collodio	10	30	
Colombo (radice)	10	30	
Colombo tintura	10	50	
Coloquintide tintura	10	50	
Condurango (corteccia)	10	24	
Condurango estratto fluido	10	100	
Convallaria	10	70	
Creosoto	1	5	
Cresolo grezzo	100	60	
Criogenina	1	18	
Crisarobina	1	50	
D			
Diamino - metil - acridina	1	120	
Dietilmalonilurea	1	25	
Dietilsolfonmetiletilmetano	1	26	
Difenidramina cloridrato	1	27	
Digitale (foglie e polvere)	1	2	
Digitale tintura	10	40	
Digitossina	1	9.000	
Digossina	1	16.000	
Diiodoossichinolina	1	20	
E			
Efedrina cloridrato	1	50	
Elleboro	10	12	
Emetina cloridrato	1	2.500	
Empiastro diachilon pani	10	50	
Eparina	1	3.000	
Ergometrina maleato	1	40.000	
Ergotamina tartrato	1	17.000	
Esametilentetramina	10	25	
Esametilentetramina anidrometilencitrato	1	6	
Etere solforico (etere etilico)	10	15	
Etere solforico purissimo per anestesia	10	30	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Etile aminobenzoato-p-fenol-sulfonato	1	25	
Etil biscum acetato	1	240	
Etile bromuro	10	100	
Etile cloruro tubo da gr. 15	1	300	
Etile cloruro tubo da gr. 30	1	450	
Etile oleato	1	24	
Etilmorfina cloridrato	1	700	
Eucaliptolo	1	8	
Eucaliptolo essenza	1	8	
Euforbio (resina)	10	80	
F			
Fegato di solfo	10	15	
Felce maschio	10	10	
Felce maschio estratto etereo	1	15	
Felce maschio polvere	10	10	
Fenacetina	1	4	
Fenazone	1	10	
Fenazone salicilato	1	8	
Fenile salicilato	1	6	
Fenitoina sodica	1	15	
Fenolftaleina	1	8	
Fenolo	1	2	
Fenolo liquido	10	16	
Fenotiazina	1	42	
Ferro citrato ammoniacale	1	5	
Ferro lattato	1	5	
Ferro porfirizzato	1	3	
Ferro ridotto	1	3	
Ferro percloruro cristalli	10	3	
Ferroso gluconato	1	14	
Ferroso solfato	10	14	
Finocchio (semi)	10	16	
Finocchio essenza	1	18	
Fisostigmina salicilato	1	5.000	
Formaldeide soluzione acquosa	100	100	
Fosforo	1	8	
Frangola	10	10	
Frangola polvere	10	20	
Frangola estratto fluido	1	4	
Ftalil sulfatiazolo	1	20	
G			
Garofano chiodi	1	7	
Garofano chiodi polvere	1	12	
Garofano essenza	1	16	
Gelatina	1	4	
Gelatina di ossa	1	4	
Gelatina di pesce (ittiocolla)	10	80	
Gemme di pino	10	2	
Genziana	10	15	
Genziana estratto fluido	1	7	
Genziana polvere	10	20	
Genziana estratto molle (acquoso)	1	6	
Genziana tintura	10	50	
Gialappa (resina)	1	35	
Gialappa (tuberi)	10	30	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Gialappa composta tintura (acquavite alemanna)	10	120	
Ginepro (Coccole)	10	16	
Ginepro essenza	1	50	
Giusquiamo (foglie)	10	20	
Giusquiamo estratto molle (idroalcolico)	1	12	
Giusquiamo polvere	10	25	
Glicerina	10	15	
Glicole propilenico	10	12	
Glucosio	1	2	
Gomma adragante	10	120	
Gomma adragante mucillagine	10	120	
Gomenolo (pari)	1	15	
Gomma arabica	10	20	
Gomma arabica mucillagine	10	15	
Grasso bovino	100	140	
Grasso con benzoino (sugna benzoinata)	100	300	
Grasso di lana (v. Lanolina)			
Grasso di Sugna (v. Sugna)			
Guaiacolo carbonato	1	12	
Guaiacolo cristalli	1	10	
Guaiacolo liquido	1	10	
I			
Idraste	1	20	
Idraste estratto fluido	10	240	
Idraste polvere	1	25	
Idraste tintura	1	15	
Idrastinina cloruro	1	1.800	
Ipecacuana radice	1	40	
Ipecacuana polvere	1	50	
Ipecacuana estratto (idroalcolico molle)	1	200	
Ipecacuana tintura	10	150	
Iodio	10	100	
Iodio tintura	10	50	
Iodo-cloro-ossichinolina	1	18	
Iodoformio	1	14	
Istamina bicloridrato	1	450	
L			
Lanolina anidra	10	20	
Lanolina idrata	10	18	
Lattilfenetidina	1	24	
Lattosio	10	14	
Lavanda essenza	1	40	
Lavanda fiori	10	20	
Laudano del Sydenham	10	150	
Lichene islandico	10	7	
Licopodio	1	10	
Lidocaina	1	10	
Lidocaina cloridrato	1	10	
Lievito di Birra secco	10	30	
Limone essenza	1	32	
Lino semi	100	50	
Lino farina	100	60	
Liquirizia radice	100	180	
Liquirizia estratto acquoso molle	1	12	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Liquirizia polvere	100	200	
Litargirio (v. Piombo protossido) . . .			
Litio benzoato .	1	8	
Litio carbonato . . .	1	5	
Litio Joduro . .	1	6	
Lobelia erba .	1	4	
Lobelia Tintura . .	10	80	
M			
Magnesia calcinata (magnesio ossido)	10	15	
Magnesia calcinata idrata pesante (magnesio ossido idrato pesante)	10	12	
Magnesio carbonato . .	10	12	
Magnesio glicerofosfato . .	1	10	
Magnesio iposolfito . .	1	5	
Magnesio solfato , . .	100	24	
Maltina . .	1	8	
Malva .	100	170	
Mandorle amare . .	10	12	
Mandorle amare essenza .	1	18	
Mandorle dolci . .	10	6	
Manna cannolo .	10	60	
Manna in sorte . . .	10	30	
Mannite cubetti . .	10	80	
Mefenesina .	1	11	
Melissa . .	10	5	
Menta (erba)	10	30	
Menta essenza . .	1	40	
Mentolo cristalli .	1	50	
Mentolo sintetico	1	15	
Mentolo valerianato	1	60	
Mercuriale unguento	100	1.200	
Mercurio bicloruro (sublimato corrosivo)	1	25	
Mercurio bicloruro discoidi da gr. 1	cad.	25	
Mercurio joduro	1	13	
Mercurio metallico	1	35	
Mercurio cloramiduro (precipitato bianco)	1	20	
Mercurio ossido giallo	1	16	
Mercurio ossido rosso	1	16	
Mercurio salicilato	1	20	
Mercurio solfato basico (turbitt minerale)	1	45	
Mercuroso cloruro	1	24	
Mercuroso ioduro	1	24	
Metilacetanilide	1	20	
Metacolina cloruro	1	60	
Metile p idrossi benzoato .	1	8	
Metile ossimetilsalicilato	1	7	
Metile salicilato	10	35	
Metionina	1	10	
Miele .	10	10	
Miele rosato	10	20	
Mirra resina .	1	4	
Mirra tintura . . .	10	80	
Morfina cloridrato	1	550	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
N			
Nafazolina nitrato	1	60	
Naftolo (B)	1	3	
Neostigmina bromuro	1	900	
Noce di Cola	10	14	
Noce di cola tintura	10	125	
Noce moscata	1	6	
Noce vomica	10	13	
Noce vomica estratto secco . .	1	35	
Noce vomica polvere	10	18	
Noce vomica tintura	10	100	
Noradrenalina tartrato	1	700	
O			
Olio cadino (olio empireumatico di ginepro)	10	30	
Olio di arachide	100	100	
Olio di crotontiglio	1	30	
Olio di fegato di merluzzo . . .	100	100	
Olio di giusquiamo	10	30	
Olio di lino	10	20	
Olio di mandorle dolci	100	650	
Olio di olive	100	150	
Olio di ricino	100	220	
Olio di sesamo	100	300	
Omatropina cloridrato	1	300	
Omatropina	1	300	
Oppio	1	80	
Oppio polvere	1	100	
Oppio estratto secco	1	220	
Oppio tintura	10	175	
Orzo mondo	100	60	
Ossigeno litri	100	200	
Ostie piccole	n. 10	12	
Ostie medie	n. 10	15	
Ostie grandi	n. 10	20	
Ouabaina	1	3.600	
P			
Pancreatina	1	6	
Papaina	1	15	
Papaverina cloridrato	1	60	
Paraffina solida	10	10	
Paraffina liquida	100	160	
Paraldeide	10	30	
Pece di borgogna	1	1	
Pelletierina tannato	1	6.000	
Pentametilentetrazolo	1	20	
Pentolinio Tartrato	1	220	
Pepsina	1	6	
Pepsina scaglie oro	1	8	
Peptone secco	1	7	
Picrotossina	1	400	
Pilocarpina cloridrato	1	400	
Pino pumilio essenza	1	20	
Pioctanina Bleu	1	25	
Pioctanina Gialla	1	40	
Piombo Acetato basico soluzione	**10**	**12**	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Piombo acetato basico soluzione diluita (Acqua Vegeto Minerale)	100	20	
Piombo acetato neutro	10	14	
Piombo protossido (litargirio)	100	100	
Piperazina adipato	1	5	
Podofillina	1	60	
Poligala virginiana	10	120	
Poligala virginiana polvere	10	130	
Poligala estratto fluido	10	650	
Poligala virginiana tintura	10	100	
Polpa di cassia	1	1	
Polpa di tamarindo	1	2	
Polvere di Dower	10	160	
Potassio acetato	10	20	
Potassio borotartrato	10	25	
Potassio bromuro	1	2	
Potassio carbonato acido	10	8	
Potassio carbonato neutro	10	10	
Potassio clorato	100	130	
Potassio cloruro	10	15	
Potassio ferro tartrato	1	7	
Potassio idrato	10	20	
Potassio Joduro	1	12	
Potassio metarsenito soluzione (Liquore arsenicale di Fowler)	10	10	
Potassio nitrato (Salnitro)	100	80	
Potassio permanganato	10	24	
Potassio salicilato liquido	100	25	
Potassio solfo guaiacolato	1	6	
Potassio tartrato neutro	10	18	
Potassio tartrato acido	10	18	
Procaina cloridrato	1	16	
Procainammide cloridrato	1	60	
Propile p idrossi benzoato	1	30	
Propil tiouracile	1	60	
R			
Rabarbaro	1	14	
Rabarbaro estratto fluido	10	160	
Rabarbaro estratto (acquoso) molle	1	28	
Rabarbaro polvere	1	14	
Rabarbaro tintura	10	95	
Rame solfato	1	2	
Ratania (radice)	10	15	
Ratania estratto secco	1	22	
Ratania tintura	10	70	
Resorcina	1	14	
Rosa rossa (petali)	10	60	
Rose essenza	1	120	
Rosmarino (foglie)	10	30	
Rosmarino essenza	1	9	
Rubidio ioduro	1	400	
S			
Sabadiglia	10	45	
Sabina (polvere)	1	1	
Saccarina	1	150	
Saccarosio	100	50	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Salsapariglia radice	10	25	
Salsapariglia estratto fluido	1	10	
Salvia foglie	100	150	
Sanguisughe	n. 1	180	
Santonico erba	10	10	
Santonina	1	200	
Saponaria radice	10	9	
Sapone potassico molle	10	20	
Scammonea radice	1	2	
Scammonea resina	1	20	
Scilla (bulbi)	10	6	
Scilla tintura	10	70	
Scopolamina bromidrato	1	1.500	
Segale cornuta	1	10	
Segale cornuta estratto fluido	1	17	
Segale cornuta estratto fluido depurato (ergotina bonjean)	1	20	
Segale cornuta polvere	1	10	
Sena	10	15	
Sena polvere	10	15	
Senape nera (semi)	100	110	
Senape polvere	100	130	
Sodio acetato cristalli	100	90	
Sodio arsanilato	1	13	
Sodio arseniato bibasico	1	2	
Sodio benzoato	1	2	
Sodio bicarbonato	10	7	
Sodio bromuro	10	25	
Sodio cacodilato	1	16	
Sodio canfosulfonato	1	12	
Sodio Carbonato decaidrato	10	8	
Sodio Carbonato monoidrato	10	15	
Sodio citrato	10	24	
Sodio cloruro	10	15	
Sodio dietilbarbiturato	1	12	
Sodio etilisoamil barbiturato	1	36	
Sodio etilmercuriotiosalicilato	1	240	
Sodio etossifenilamido metansolfonato	1	12	
Sodio Feniletilbarbiturato	1	16	
Sodio formiato	1	3	
Sodio fosfato (bibasico)	10	18	
Sodio glicerofosfato	1	8	
Sodio glutammato	1	3	
Sodio ioduro	1	12	
Sodio ipofosfito	1	6	
Sodio iposolfito	10	10	
Sodio laurisolfato	1	1	
Sodio metilarsinato	1	8	
Sodio nitrito	1	1	
Sodio pentobarbitale	1	30	
Sodio salicilato	1	3	
Sodio solfato	100	26	
Sodio stearato	10	15	
Sodio potassio tartrato (sale di seignette)	10	14	
Sodio tiopentale	1	90	
Sodio tiosolfato	1	2	
Solfadiazina	1	14	
Solfaguanidina	1	4	
Solfamerazina	1	14	
Solfametazina	1	9	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Solfanilammide	1	4	
Solfatiazolo	1	5	
Solfo precipitato (magistero)	100	120	
Solfo sublimato (fiori)	100	80	
Solfonale	1	20	
Sparteina solfato	1	120	
Spermacceti	1	3	
Stearina	1	1	
Storace liquido (balsamo)	10	70	
Stramonio	10	10	
Stramonio polvere	10	12	
Stricnina nitrato	1	100	
Strofantina K	1	850	
Strofanto	10	60	
Strofanto polvere	10	70	
Strofanto tintura	10	80	
Stronzio bromuro	1	7	
Sugna (grasso suino)	10	16	
T			
Talco	100	28	
Tamarindo frutto	100	120	
Tannato di albumina	1	12	
Teobromina	1	10	
Teobromina sodica e sodio salicilato	1	10	
Teofillina	1	12	
Terpina idrata	1	3	
Terpinolo	1	6	
The	10	40	
Tetracaina cloridrato	1	30	
Tetracloroetilene	10	14	
Tetrametilenematossilina	1	8	
Tiglio (fiori)	10	12	
Timo (erba)	10	15	
Timo essenza	1	15	
Timolo	1	12	
Tolazolina	1	30	
Trementina comune	10	10	
Trementina veneta	100	250	
Triossimetilene	10	20	
U			
Uretano	1	6	
Uva ursina (foglie)	10	10	
V			
Valeriana	10	30	
Valeriana estratto fluido	10	70	
Valeriana estratto molle (idroalcolico)	1	15	
Valeriana polvere	10	35	
Valeriana tintura	10	80	
Valeriana tintura (etere o alcolico)	10	100	
Vaniglina	1	18	
Vaselina bianca paraffinata	10	10	
Vaselina bianca filante	10	10	
Vaselina gialla filante	10	20	
Veratrina	1	400	
Viburno corteccia	10	30	
Viburno estratto fluido	10	70	
Violetto di genziana	1	70	
Z			
Zafferano fili	1	500	
Zinco bromuro	1	3	
Zinco Cloruro	1	3	
Zinco fosfuro	10	25	
Zinco ossido	10	15	
Zinco ossido unguento	100	150	
Zinco solfato	1	2	
Zinco solfofenato	1	4	
Zinco valerianato	1	16	

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

ALLEGATO **B**

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

1) Preparazioni liquide per uso orale ottenute per soluzione - macerazione - digestione - infusione - decozione (sciroppi) - percolazione - distillazione - mescolanza di liquidi - emulsione - sospensione:
L. 250 fino a 200 grammi
L. 25 per ogni 100 grammi o sua frazione in più.

2) Gocce:
L. 200.

3) Gocce o pomate per uso oftalmico, otologico, rinologico:
L. 240.

4) Specie - the polveri composte (mescolanza di polveri):
L. 200 fino a 100 grammi
L. 50 per ogni 50 grammi o sua frazione in più.

5) Suppositori (candelette e ovuli vaginali, cilindri uretrali):
L. 210 per n. 6 suppositori
L. 20 per ogni suppositore in più o in meno.

6) Creme - unguenti - pomate - cerotti:
L. 220 fino a 30 grammi
L. 50 per ogni 30 grammi o sua frazione in più.

7) Soluzioni in fiale:
L. 30 per ogni fiala fino a 5 cc.
L. 50 per ogni fiala oltre 5 cc.

8) Compresse - confetti - pastiglie - granuli - capsule opercolate o gelatinose:
L. 150 per n. 10 unità
L. 25 per ogni 5 unità o sua frazione in più o in meno.

9) Boli per uso veterinario:
L. 400 fino a n. 2 boli
L. 100 per ogni bolo in più.

10) Cartine - cialdini - pillole:
L. 350 per n. 10 unità
L. 15 per ogni unità in più o in meno.

11) Pesata o misurazione a volume:
L. 100.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

(5810)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1966.

Costituzione del Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dalle associazioni sindacali interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli:

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli;

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo è composto:

Polistina dott. Ferdinando, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente.

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo e Silva dottt. Armando, ispettore generale, membro supplente;

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle Dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, membro effettivo, e Guadagnini dott. Michelangelo, ispettore generale, membro supplente;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo e Migliorini dott. Ubaldo, ispettore generale, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, direttore generale del Commercio interno del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo e Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro supplente;

Lagioia cav. del lavoro Vincenzo e Berlendi commendator Giuseppe del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari, membri effettivi e Formentini cav. del lavoro Giuseppe e Cadsky dottor Paolo, membri supplenti;

Zito prof. Francesco e Pagani dott. Fernando della Associazione Nazionale dei Consorzi della Ortoflorofrutticoltura, membri effettivi, e Cavazzutti dott. Beniamino e Viali dott. Giorgio, membri supplenti.

Art. 3.

Ai componenti il Comitato competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Ai componenti estranei all'Amministrazione, con residenza fuori Roma, compete inoltre il trattamento economico di missione, previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati dello Stato con qualifica di ispettore generale.

L'onere relativo graverà sul capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1966 e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Art. 4.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1966
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 129

(6359)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° settembre 1965, ha deliberato di ampliare il vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sul territorio del comune di Passignano sul Trasimeno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di alto valore panoramico e paesistico, nonchè un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dalla strada statale 75-*bis* sul Trasimeno, dalla ferrovia Terontola-Foligno e infine da chi attraversa per acqua il lago;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), comprensiva dei fogli numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 24, 25, 26 e 27, tutti per intero, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Passignano sul Trasimeno provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 28

Oggi 1° settembre 1965 a ore 16,30, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Proposta di ampliamento del vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione, presente il prof. Maurizio Cavicchi, sindaco del comune di Passignano sul Trasimeno, prende in esame il problema della tutela del comprensorio delle zone descritte nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 24, 25, 26 e 27, tutti per intero, del comune di Passignano sul Trasimeno come segnati in rosso nel quadro di unione allegato avendo rilevato la necessità di estendere il precedente vincolo alle colline che incorniciano il lago Trasimeno, nella quinta panoramica più profonda fino ai confini dei comuni di Tuoro a ovest di Lisciano Niccone a nord e nord est, quinta che attualmente può godersi sia dalla strada statale 75-*bis* del Trasimeno, sia dalla ferrovia Terontola - Foligno, sia infine da parte di chi traversa per acqua il lago Trasimeno: la zona sopradescritta costituisce infatti un insieme di alto valore panoramico e paesistico.

La Commissione, considerato che l'insieme delle zone comprese nei fogli numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 24, 25, 26 e 27 del comune di Passignano su Trasimeno costituisce un complesso di caratteristico aspetto panoramico e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati,

a maggioranza con l'opposizione del sindaco, propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona sopradescritta sia sottoposta a vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19,00.

Il presidente: BUITONI

Il segretario: D'ARIENZO

(6304)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per sei strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Piacenza in data 24 maggio 1966, n. 5765, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate e nei tratti specificati:

1) strada provinciale « Agazzano » da San Nicolò T. (strada statale 10) ad Agazzano;

2) strada provinciale « Bardi II » da Fiorenzuola d'Arda (strada statale 9) a Lugagnano Val d'Arda;

3) strada provinciale « Bettola » da Piacenza (bivio strada statale 45) a Bettola;

4) strada provinciale « Carpaneto-Castell'Arquato » da Piacenza a Castell'Arquato;

5) strada provinciale « Due Ponti » da Croce Santo Spirito (strada statale 10) a Ponte Ongina (confine provincia di Parma);

6) strada provinciale « Mottazinna » da Gragnanino a Borgonovo V.T.;

Vista la relazione dell'ufficio del Genio civile di Piacenza in data 11 giugno 1966;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati; con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Piacenza fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulle soglie delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »).

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420, integrati dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna del segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 272, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Valletta Giuseppe avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6329)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 271, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Raymondi Giuseppe avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6328)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1966, è stato respinto il ricorso 7 maggio 1958 prodotto in via straordinaria dall'ex agente dell'Azienda trasporti municipali di Milano, Boaro Mario, avverso la decisione 8 novembre 1957 del Consiglio di disciplina, relativa alla destituzione del servizio.

(6331)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1966, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 249, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto il 14 aprile 1964 dal sig. Liszka Umberto avverso il provvedimento ministeriale n. 228904/107770 del 23 marzo 1964, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Venezia col quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 364.447.

(6269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi dell'8 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,507
1 Dollaro canadese	580,175
1 Franco svizzero	144,095
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	87,24
1 Corona svedese	120,732
1 Fiorino olandese	172,932
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	127,24
1 Lira sterlina	1738,96
1 Marco germanico	156,205
1 Scellino austriaco	24,161
1 Escudo Port.	21,696
1 Peseta Sp.	10,407

N. 151

Cambi medi del 9 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,532
1 Dollaro canadese	580,21
1 Franco svizzero	144,055
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,246
1 Corona svedese	120,732
1 Fiorino olandese	172,979
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,212
1 Lira sterlina	1738,95
1 Marco germanico	156,202
1 Scellino austriaco	24,154
1 Escudo Port.	21,694
1 Peseta Sp.	10,405

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno limitrofo al torrente Gaiana in comune di Medicina (Bologna).

Con decreto 5 luglio 1966, n. 1068, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno limitrofo al torrente Gaiana con sovrastante un casello idraulico, segnato nel catasto del comune di Medicina (Bologna) al foglio 133, mappale 26 di Ha. 0.53.19 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 settembre 1963, in scala 1:1200 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6393)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Mucci Mario, intesa ad ottenere, per sè e familiari, la restituzione nella forma originaria del proprio cognome già ridotto in forma italiana, con decreto prefettizio dadato 7 gennaio 1932, n. 50/465 e precisamente da « Mucci » a « Mucic »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Mucci Mario, nato a Gorizia il 10 settembre 1912, e residente a Gorizia, via S. Michele n. 140, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Mucic ».

Con la presente determinazione, viene restituito nella forma originaria anche il cognome dei sottoindicati componenti la famiglia:

1) Maver Vittoria in Mucci, nata a S. Martino di Quisca il 7 gennaio 1915, moglie;

2) Mucci Romana, nata a Gorizia il 2 febbraio 1941, figlia;

3) Mucci Zmagoslava, nata a Gorizia il 4 settembre 1944, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 luglio 1966

Il prefetto: PRINCIVALLE

(6162)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1965, con il quale è indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1965, registro n. 31 difesa-Aeronautica, foglio n. 49).

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare di cui al decreto ministeriale in preambolo:

Presidente:

Augias Carlo, colonnello A.A.r.s. - S.P.E.

Membri:

Di Miniello Alberto, tenente colonnello A.A.r.s. - P.A., maestro direttore della Banda dell'Aeronautica militare;

Gambacurta Fernando, professore del Conservatorio di musica S. Cecilia di Roma.

Segretario senza voto:

Montuori dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 139

(6336)

Concorso per titoli per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo dell Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali per i quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta legale, debitamente sottoscritta, indirizzata al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito) presentata, unitamente ai documenti richiesti al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie;

e) recapito. Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere direttamente, e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero diploma di abilitazione magistrale.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

La data di presentazione della domanda risulta da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 4.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto presidenziale 15 giugno 1965, n. 1431 (circolare 32 Giornale militare 1966);

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5/SC in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale o della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le complete generalità dell'aspirante al concorso, al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 5.

I competenti Comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei

carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 3 e di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno, quindi, che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 6 per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano in complesso, pieno affidamento per poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico); 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ed a più di cinque metri dall'altro (Voc = Au. m. 8, Au + m. 5).

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno del candidato al servizio in pace e in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei verranno sottoposti dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri, agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio d'istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa - Direzione generale personale ufficiali (Esercito) la documentazione psico-tecnica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'Ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali, militari e psico-attitudinali per il particolare servizio d'istituto;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

Da tale graduatoria saranno esclusi coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente effettivo vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola di applicazione dei carabinieri e, se dichiarati idonei negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza

e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 18 giugno 1966

p. *Il Ministro*: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1966
Registro n. 40 *Difesa-Esercito, foglio n.* 47

(6127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 10 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 marzo 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1963.

(6396)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, alla cattedra di arpa nel Conservatorio di musica di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 18 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 5 maggio 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esami, alla cattedra di arpa nel Conservatorio di musica di Torino, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

(6397)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 18 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 5 maggio 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1963.

(6398)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 18 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 5 maggio 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Firenze, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1963.

(6399)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 13 del 15 luglio 1966 (parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 17 del direttore compartimentale di Trieste, in data 3 giugno 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i novantasei posti riservati al Compartimento di Trieste nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(6371)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.